SETTIMANA DI VIGILANZA INTENSIVA

IN EDILIZIA IN EMILIA-ROMAGNA:

ANNUALITÀ 2017

Documento realizzato nell'ambito del Progetto C8

DGR 27/2/2017 n. 229

Amministrazione Regionale Emilia-Romagna

Delibera della Giunta Regionale n. 229/2017 - Programma annuale attività ERVET 2017 – progetto C8.

Direzione Generale Programmazione Territoriale e Negoziata, Intese, Relazioni Europee e Relazioni Internazionali - Servizio Opere Pubbliche Edilizia – Sicurezza e Legalità Coordinamento Ricostruzione

Referenti Regione Emilia-Romagna:	
Maurizio Baldisserri	Regione Emilia-Romagna – Responsabile di progetto
Gianni Borghi	Regione Emilia-Romagna
Unità operativa ERVET:	
Roberto Sarmenghi	ERVET – Ricercatore
Daniele Ganapini	ERVET – Responsabile di progetto

Versione del novembre 2017

Documento realizzato in collaborazione con il Gruppo di Lavoro Edilizia dei Servizi PSAL delle AUSL dell'Emilia-Romagna, a cura di ERVET Spa

Il presente lavoro viene dedicato, su proposta del Gruppo di Lavoro Edilizia, alla memoria dell'Ing. Vincenzo Gallo.

Si ringraziano tutte le AUSL e gli operatori della vigilanza che hanno partecipato alla settimana intensiva.

Componenti del gruppo di lavoro regionale: Michele Bertoldo (AUSL Romagna-Cesena), Maurizio Bertoni (AUSL Romagna-Ravenna), Leonardo Bertozzi (AUSL Romagna-Rimini), Marino Casadio (AUSL Romagna-Forli), Anna Bosi e Mara Italia (AUSL Piacenza), Marco Martinelli (AUSL Modena), Francesca Lovisatti (AUSL Parma), Fabio Rimini (AUSL Imola), Amelio Faccini (AUSL Ferrara), Annalisa Vitiello (AUSL Bologna),
Coordinatore Divo Pioli (AUSL Reggio Emilia). **Elaborazione dati e testo**: Roberto Sarmenghi (ERVET)

Documento realizzato nell'ambito del Progetto C8

della DGR 27/2/2017 n. 229 della

Regione Emilia-Romagna

SETTIMANA DI VIGILANZA INTENSIVA

IN EDILIZIA IN EMILIA-ROMAGNA:

ANNUALITÀ 2017

Sommario

1.-PREMESSA **1**

2.-ANALISI DEI DATI **2**

3.- NOTA DI SINTESI **14**

4.-ALLEGATO: ***REGIONE EMILIA-ROMAGNA, CIRC. 6 MAGGIO 2014, N. 10 - INDICAZIONI AI DIP. SAN. PUBBLICA AUSL IN TEMA DI VIGILANZA NEI LUOGHI DI LAVORO-LINEE DI INDIRIZZO IN MATERIA DI VIGILANZA NEI LUOGHI DI LAVORO, INDAGINI PER INFORTUNI SUL LAVORO E MAL. PROFESSIONALI.(ESTRATTO)*** **16**

1.- Premessa

Anche nel 2017 i servizi PSAL delle AUSL della regione Emilia-Romagna hanno realizzato quella che viene denominata "settimana di vigilanza intensiva in edilizia" e rielaborato i principali risultati raggiunti. Nel corso di tale attività finalizzata, spesso effettuata in collaborazione con altri Enti, sono stati ispezionati complessivamente 462 cantieri edili (figura 1 e tabella 1) nei territori di competenza delle singole AUSL. Quest'anno inoltre le verifiche sono state tutte effettuate attenendosi alla check list recentemente adottata ed ufficializzata dalla Regione Emilia-Romagna [1].

Circa un quarto di queste visite (118 pari al 25,54% del totale) sono state svolte operando congiuntamente ad altri Enti (ITL, INPS, Vigili Urbani, ecc.)[2] che hanno anche contestualmente effettuato le verifiche tipiche del loro mandato; l'ispettorato territoriale del lavoro, ad esempio, possiede competenze sia in materia di sicurezza del lavoro sia di regolarità del lavoro.

Anche negli anni precedenti era stata utilizzata una lista di controllo e parte delle visite erano state effettuate congiuntamente ad altri enti, in particolare con la direzione del lavoro; questa volta, però, le modalità assumono una valenza ancor più rilevante in quanto previste sia nel piano nazionale che dal piano regionale della prevenzione (PRP).

I dati utilizzati per la presente relazione sono esclusivamente quelli forniti ad ERVET dai Servizi PSAL delle aziende USL della regione Emilia-Romagna e riguardano la sola materia della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. La raccolta di queste informazioni è avvenuta utilizzando una applicazione predisposta ad hoc e compilata dai referenti delle singole AUSL.

[1] Vedi allegato e http://www.regione.emilia-romagna.it/sicurezza-nei-luoghi-di-lavoro/coordinamento/altre-strutture/piani-documenti

[2] Vedi allegato

2.- Analisi dei dati

In 398 cantieri su 462 è stata rilevata la presenza di più imprese rendendo obbligatoria la nomina del coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione. Tali cantieri, definibili organizzativamente più complessi, hanno rappresentato l'86,14% del totale degli ispezionati e, solo in uno di essi è risultata non essere stata effettuata la nomina. Per quanto riguarda le maestranze, le 1.026 imprese rilevate, al momento della visita ispettiva impiegavano complessivamente 2003 lavoratori; di cui il 90,46% lavoratori dipendenti. I restanti 191 lavoratori rientravano nella categoria dei lavoratori autonomi. In ogni cantiere visitato sono state riscontrate mediamente 2,22 imprese e 4,33 lavoratori (di cui 0,41 autonomi).

Figura 1. Attività di vigilanza per modalità di effettuazione, tipologia di cantieri, imprese e tipologie di lavoratori riscontrati, valore assoluto. Settimana di vigilanza intensiva in edilizia anno 2017.

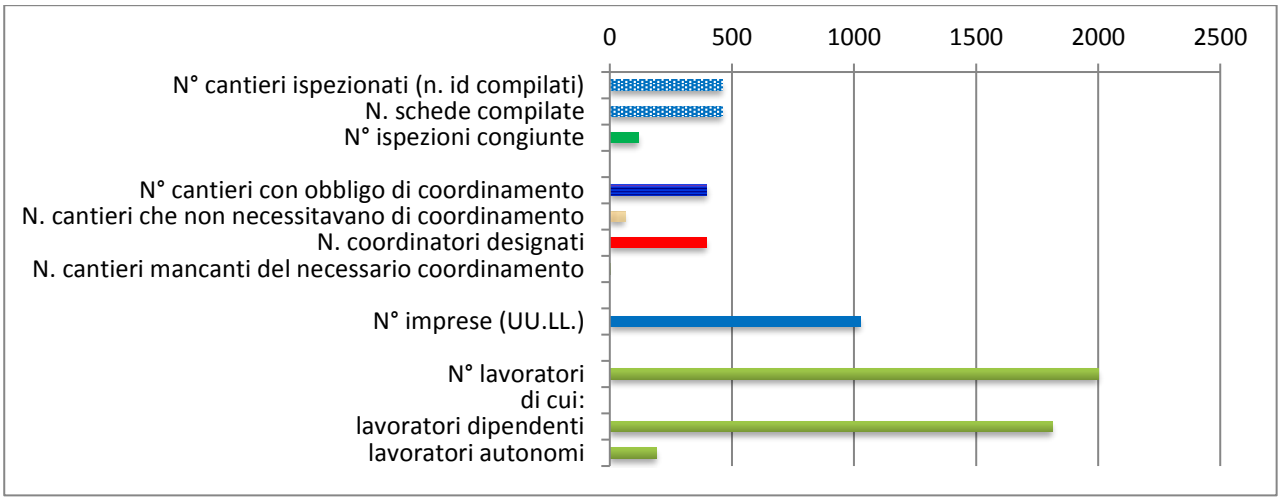

Tabella 2. Attività di vigilanza per modalità di effettuazione, tipologia di cantieri, imprese e tipologie di lavoratori riscontrati, valore assoluto. Settimana di vigilanza intensiva in edilizia anno 2017.

SETTIMANA DI VIGILANZA INTENSIVA IN EDILIZIA EDIZIONE ANNO 2017 TUTTI I SERVIZI PSAL DELLE AUSL DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA	RIEPILOGO
N° cantieri ispezionati (n. id compilati)	**462**
N° schede compilate	**462**
N° ispezioni congiunte	**118**
N° cantieri con obbligo di coordinamento	**398**
N° cantieri che non necessitavano di coordinamento	**64**
N° coordinatori designati	**397**
N° cantieri mancanti del necessario coordinamento	**1**
N° imprese (UU.LL.)	**1026**
N° lavoratori	*2003*
di cui:	
lavoratori dipendenti	*1812*
lavoratori autonomi	*191*

In 87 cantieri, pari al 18,83% del totale, sono state riscontrate violazioni delle norme afferenti la salute e sicurezza nei luoghi di lavoro; per tale motivo gli operatori delle Aziende USL emiliano-romagnole attivi in qualità di Ufficiali di Polizia Giudiziaria (UPG) hanno dovuto redigere 140 verbali: 135 di prescrizione[3] (pari al 96,43% del numero complessivo) e 5 contenenti sanzioni amministrative[4]. Come si può evincere dalla tabella 2 sotto riportata, destinatarie dei verbali sono state per l'81,43% le imprese (per un totale di 112) e, di queste, la maggioranza delle sanzionate è costituita dalle imprese esecutrici (62 pari al 44,29%).

Tabella 2. Verbali per tipologia, valore assoluto e percentuale singolo e cumulato. Settimana di vigilanza intensiva in edilizia anno 2017.

TOTALE Verbali	n.	%	
N° verbali con prescrizioni	**135**	*96,43*	*96,43*
N° verbali con sanzioni amministrative	**5**	*3,57*	*100,00*
totale	**140**	*100,00*	
di cui:			
alle imprese esecutrici	**62**	*44,29*	*44,29*
alle imprese affidatarie	**52**	*37,14*	*81,43*
ad altri	**26**	*18,57*	*100,00*

[3] Vedi allegato
[4] Vedi allegato

Figura 2. Verbali per tipologia di sanzione comminata e per soggetto sanzionato, valore assoluto. Settimana di vigilanza intensiva in edilizia anno 2017.

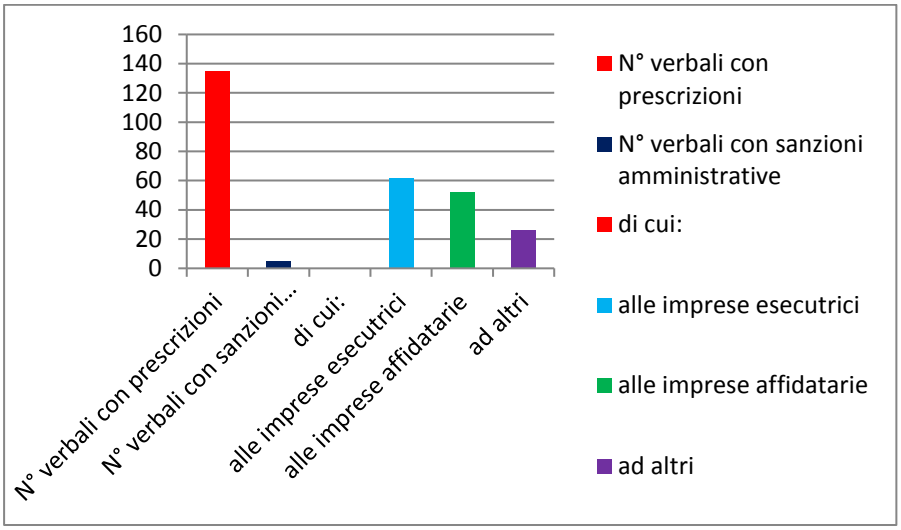

I soggetti titolari di obblighi prevenzionistici ai quali sono state attribuite le violazioni del TUSL sono stati complessivamente 155. Tra questi la categoria predominante, con 129 soggetti pari all'83,23%, è quella dei datori di lavoro (indifferentemente di imprese affidatarie e di imprese esecutrici).

Figura 3. Soggetti sanzionati, valore percentuale. Settimana di vigilanza intensiva in edilizia anno 2017.

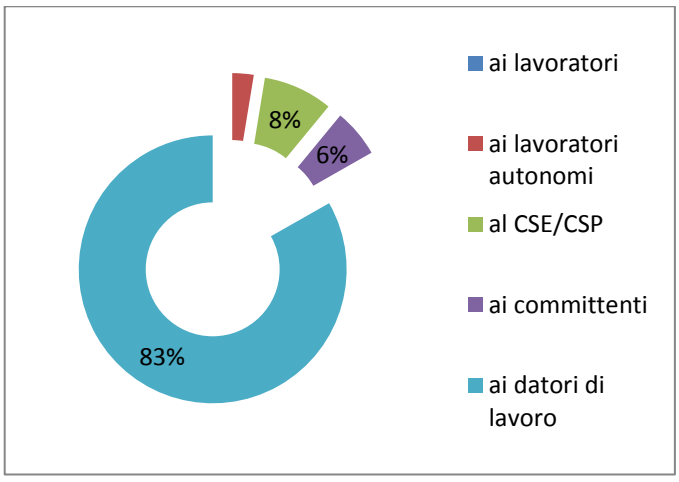

Tale categoria è seguita, ma con un tasso di rappresentatività nettamente inferiore (13 pari all'8,39%), dai coordinatori. committenti e lavoratori autonomi, le altre due categorie di sanzionate, rappresentano complessivamente l'8,39%.

Tabella 3. Violazioni contestate per soggetti sanzionati, tipologie di . sanzioni e macro-categorie di sanzioni. Valore assoluto, percentuale singolo e cumulato. Settimana di vigilanza intensiva in edilizia anno 2017.

TOTALE violazioni contestate (articoli)	n.	%	
ai lavoratori	0	*0,00*	*0,00*
ai lavoratori autonomi	4	*2,58*	*2,58*
al CSE/CSP	13	*8,39*	*10,97*
ai committenti	9	*5,81*	*16,77*
ai datori di lavoro	129	*83,23*	*100,00*
totale	**155**	*100,00*	
di cui:			
sanzioni amministrative	5	*3,23*	*3,23*
prescrizioni	150	*96,77*	*100,00*
di cui:			
N° violazioni di aspetti legati opere provvisionali	61	*39,35*	*39,35*
N° violazioni di aspetti legati a gestione /organizzazione	73	*47,10*	*86,45*
N° violazioni legate ad altri aspetti	21	*13,55*	*100,00*

Figura 4. Violazioni contestate per soggetti sanzionati e tipologie di sanzioni. Valore assoluto. Settimana di vigilanza intensiva in edilizia anno 2017.

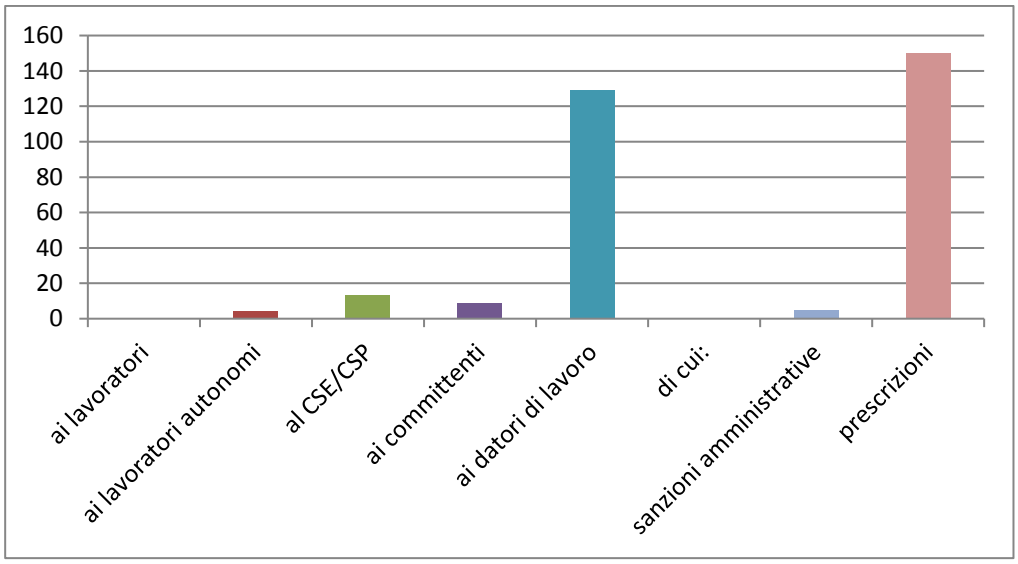

Figura 5. Violazioni contestate per soggetti sanzionati. Valore percentuale. Settimana di vigilanza intensiva in edilizia anno 2017.

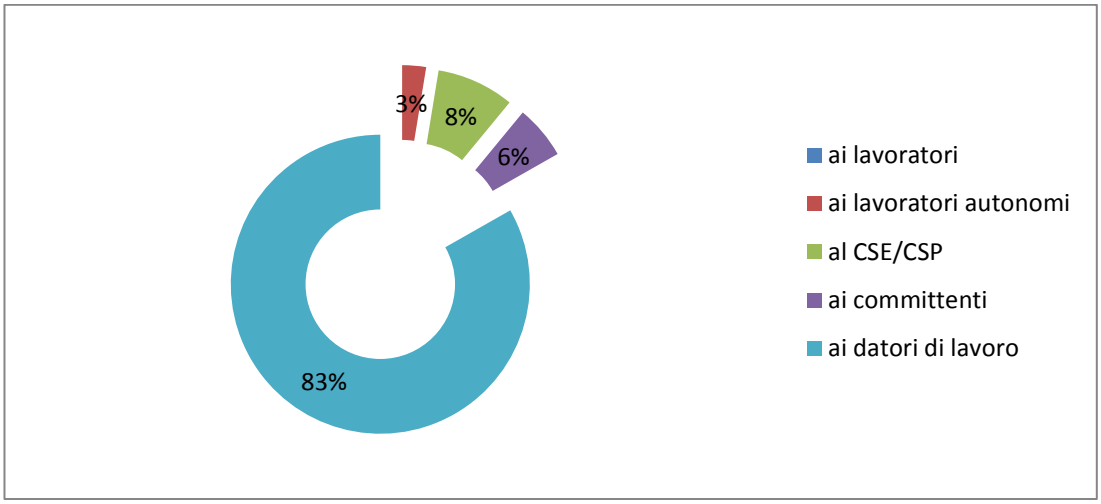

Dei 155 articoli del TUSL violati, 150 rientrano nella categoria delle prescrizioni; le 5 sanzioni amministrative rappresentano appena il 3,23%.

Figura 4. Violazioni contestate per tipologia. Valore percentuale. Settimana di vigilanza intensiva in edilizia anno 2017.

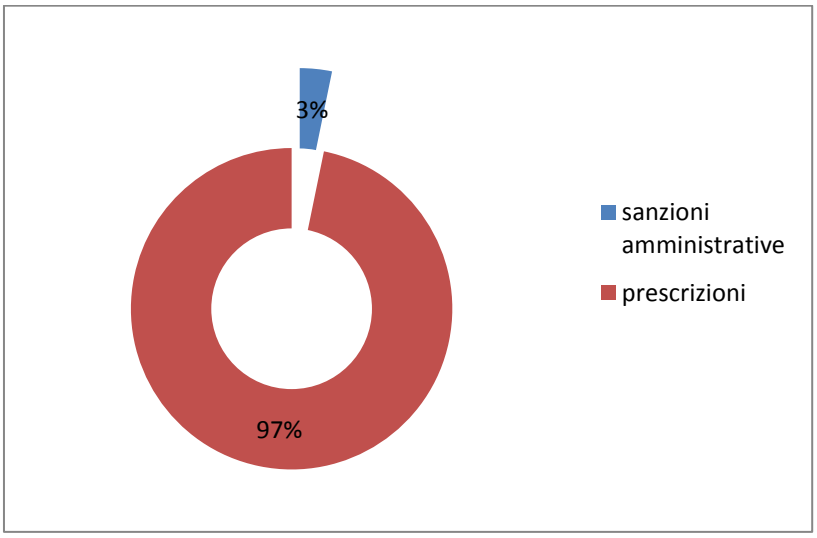

Suddividendo gli articoli nelle seguenti tre macrocategorie

- violazioni di aspetti legati opere provvisionali
- violazioni di aspetti legati a gestione /organizzazione
- violazioni legate ad altri aspetti

si è potuto riscontrare che il maggior numero delle violazioni contestate riguarda aspetti legati a gestione ed organizzazione (73 pari al 47,10%). Le 61 violazioni di aspetti legati ad opere provvisionali sono altrettanto significative rappresentando il 39,35%.

Figura 5. Violazioni contestate per macrocategorie. Valore percentuale Settimana di vigilanza intensiva in edilizia anno 2017.

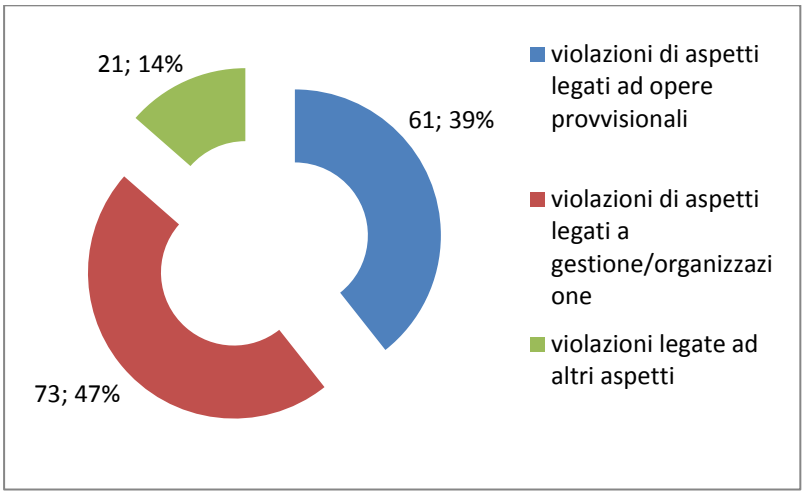

Le disposizioni[5], tipologia di provvedimento residualmente adottata dagli UPG delle AUSL della nostra regione, sono complessivamente 31 ed hanno avuto, nel 93,25% dei casi, come destinatarie le imprese e conseguentemente i datori di lavoro. Tra le imprese, nel 74,19% dei casi, le affidatarie sono state le destinatarie di disposizioni.

Tabella 4. Disposizioni per tipologia di destinatari. Valore assoluto, valore percentuale singolo e cumulato. Settimana di vigilanza intensiva in edilizia anno 2017.

TOTALE Disposizioni	n.	%	
a imprese affidatarie	23	*74,19*	*74,19*
a imprese esecutrici	6	*19,35*	*93,55*
ai lavoratori autonomi	2	*6,45*	*100,00*
totale	**31**	*100,00*	

[5] Vedi allegato

Figura 7. Disposizioni per tipologia di destinatari. Valore assoluto e percentuale. Settimana di vigilanza intensiva in edilizia anno 2017.

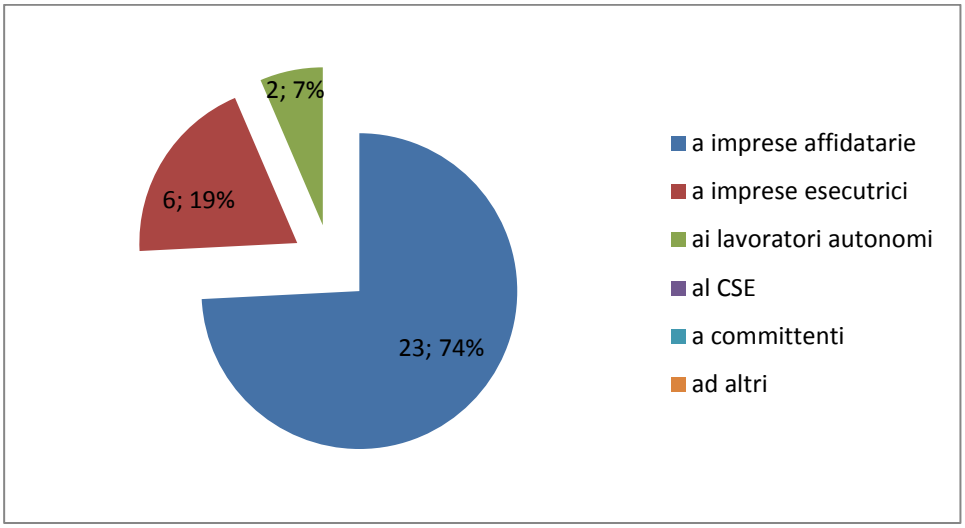

In merito al gettito derivante dalla vigilanza vi è da osservare come le sanzioni, esclusivamente di tipo pecuniario, raggiungano l'ammontare complessivo di €.785.855,6 applicando i massimi edittali, ragionevolmente potranno però dare origine ad un introito reale dell'ordine di duecentomila euro.

Si precisa che, per tali tipologie di sanzioni, è infatti prevista la possibilità di pagamento in forma ridotta e precisamente

- un quarto del massimo per le prescrizioni
- il minimo edittale per le sanzioni amministrative

Tale ipotesi, ovviamente, solo nel caso di ottemperanza alle prescrizioni, pagamento nei termini e salvo opposizioni. In caso diverso le somme saranno necessariamente diverse e al momento non precisamente quantificabili allo stato attuale

Tabella 5. Sanzioni pecuniarie comminate per tipologia e soggetti sanzionati. Importo, valore percentuale singolo e cumulato. Settimana di vigilanza intensiva in edilizia anno 2017.

SANZIONI			
SANZIONI EX 758/94			
Soggetti sanzionati	**Valore Max**	%	
a imprese (=datore di lavoro)	€ 624.089,20	*80,79*	*80,79*
di cui ad affidatarie	*€ 300.963,60*	*38,96*	*38,96*
di cui ad esecutrici	*€ 323.125,60*	*41,83*	*80,79*
a lavoratori autonomi	€ 2.849,60	*0,37*	*81,16*
a CSE	€ 91.185,60	*11,80*	*92,96*
a committenti	€ 54.360,00	*7,04*	*100,00*
TOTALE sanzioni ex 758/94	€ 772.484,40	*100,00*	
SANZIONI AMMINISTRATIVE			
	Valore Max	%	
a imprese (=datore di lavoro)	€ 13.371,20	*100,00*	*100,00*
di cui ad affidatarie	€ 6.137,60	*45,90*	*45,90*
di cui ad esecutrici	€ 7.233,60	*54,10*	*100,00*
TOTALE sanzioni amministrative	€ 13.371,20	*100,00*	
TOTALE	**€.785.855,6**		

Figura 8. Sanzioni pecuniarie comminate per tipologia e soggetti sanzionati ed importo.. Settimana di vigilanza intensiva in edilizia anno 2017.

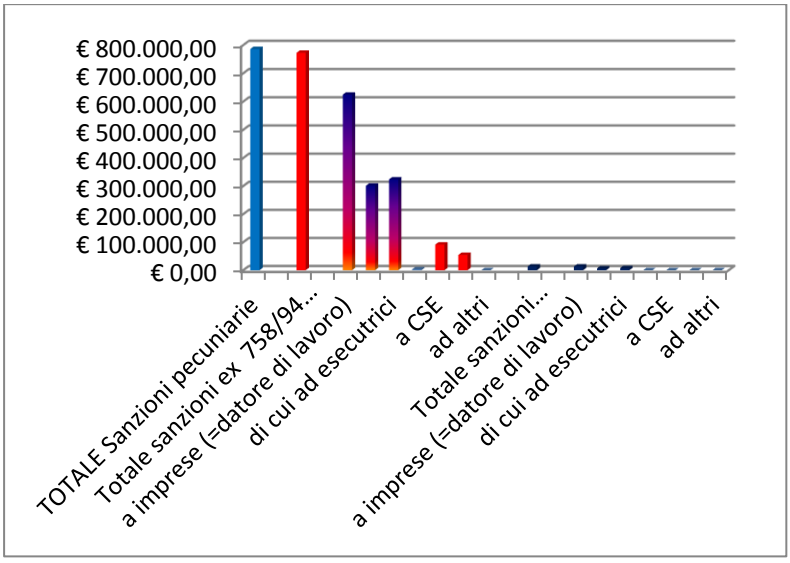

Tabella 6. Articoli violati per numero di violazioni, valore percentuale singolo e cumulato. Settimana di vigilanza intensiva in edilizia anno 2017.

n.	art.		n. violazioni	%	
1	97	Obblighi del datore di lavoro dell'impresa affidataria	29	18,71	18,71
2	122	Ponteggi ed opere provvisionali	15	9,68	28,39
3	71	Obblighi del datore di lavoro	12	7,74	36,13
4	92	Obblighi del coordinatore per l'esecuzione dei lavori	11	7,1	43,23
5	111	Obblighi del datore di lavoro nell'uso di attrezzature per lavori in quota.	9	5,81	49,03
6	136	Montaggio e smontaggio	9	5,81	54,84
7	146	Difesa delle aperture	7	4,52	59,35
8	115	Sistemi di protezione contro le cadute dall'alto	7	4,52	63,87
9	90	Obblighi del committente o responsabile dei lavori	7	4,52	68,39
10	134	Documentazione	5	3,23	71,61
11	96	Obblighi dei datori di lavoro, dei dirigenti e dei preposti.	5	3,23	74,84
12	80	Obblighi del datore di lavoro	4	2,58	77,42
13	21	Disposizioni relative ai componenti dell'impresa familiare di cui all'art.230 bis c.c. ed ai lavoratori autonomi.	4	2,58	80
14	37	Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti.	3	1,94	81,94
15	112	Idoneità delle opere provvisionali	3	1,94	83,87
16	93	Responsabilità dei committenti e dei responsabili dei lavori	3	1,94	85,81
17	91	Obblighi del coordinatore per la progettazione	3	1,94	87,74
18	100	Piano di sicurezza e di coordinamento	2	1,29	89,03
19	94	Obblighi dei lavoratori autonomi	2	1,29	90,32
20	119	Pozzi, scavi e cunicoli	2	1,29	91,61
21	18	Obblighi del datore di lavoro e del dirigente	2	1,29	92,9
22	138	Norme particolari	1	0,65	93,55
23	20	Obblighi dei lavoratori	1	0,65	94,19
24	34	Svolgimento diretto da parte del datore di lavoro dei compiti di prevenzione e protezione dei rischi	1	0,65	94,84
25	147	Scale in muratura	1	0,65	95,48
26	125	Disposizione dei montanti	1	0,65	96,13
27	87	Sanzioni a carico del datore di lavoro, del dirigente, del noleggiatore e del concedente in uso	1	0,65	96,77
28	108	Viabilità nei cantieri	1	0,65	97,42
29	109	Recinzione del cantiere	1	0,65	98,06
30	121	Presenza di gas negli scavi	1	0,65	98,71
31	151	Ordine delle demolizioni	1	0,65	99,35
32	256	Lavori di demolizione o rimozione dell'amianto.	1	0,65	100
Totale			155	100	

Come già prima indicato, il numero complessivo di violazioni contestate è stato pari a 155 riguardanti l'applicazione di 32 articoli.

Dalla tabella n.9 che segue si evince che il più violato è l'articolo 97 (obblighi del datore di lavoro dell'impresa affidataria), la cui violazione è stata riscontrata 29 volte, corrispondenti al 18,71% dei casi complessivi.

La tabella consente anche di evidenziare che i primi quattro articoli (97, 122, 71 e 92), oltre ad avere una frequenza di violazione superiore a dieci, rappresentano complessivamente poco meno della metà delle violazioni (67 pari al 43,23%)

Figura 9. Sanzioni pecuniarie comminate per tipologia e soggetti sanzionati. Importo, valore percentuale singolo e cumulato. Settimana di vigilanza intensiva in edilizia anno 2017.

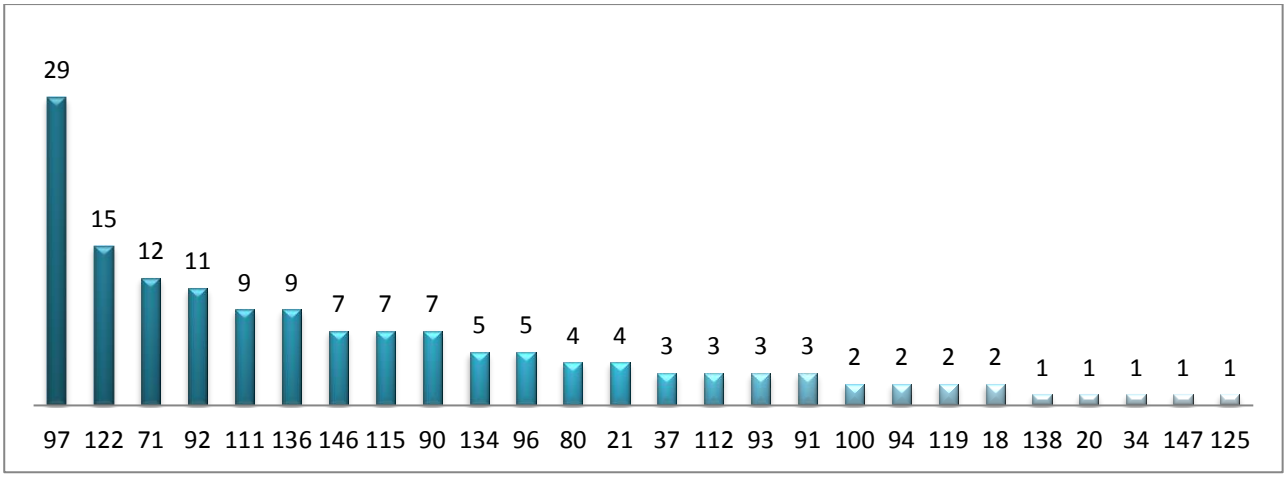

Analizzando gli articoli violati secondo lo schema dei macrosettori sopra indicato ma, questa volta, analizzando distintamente articoli originanti prescrizioni e articoli originanti sanzioni amministrative, si evidenzia quanto segue: tra le 5 violazioni amministrative nessuna riguarda aspetti legati a gestione/organizzazione, due riguardano aspetti legati ad opere provvisionali mentre tre sono inerenti a violazioni legate ad "altri aspetti".

Nel caso delle prescrizioni la ripartizione è assolutamente ribaltata: la maggioranza riguarda aspetti organizzativi (73 pari al 48,67%) mentre le violazioni legate ad altri aspetti rappresenta soltanto il 12%.

Tabella 7. Sanzioni amministrative per macro-categoria, valore assoluto, valore percentuale singolo e cumulato. Settimana di vigilanza intensiva in edilizia anno 2017.

AMMINISTRATIVE	n.	%	
violazioni di aspetti legati ad opere provvisionali	2	*40,00*	*40,00*
violazioni di aspetti legati a gestione/organizzazione	0	*0,00*	*40,00*
violazioni legate ad altri aspetti	3	*60,00*	*100,00*
Totale	**5**	*100,00*	

Figura 10. Sanzioni amministrative per macro-categoria, valore assoluto e percentuale. Settimana di vigilanza intensiva in edilizia anno 2017.

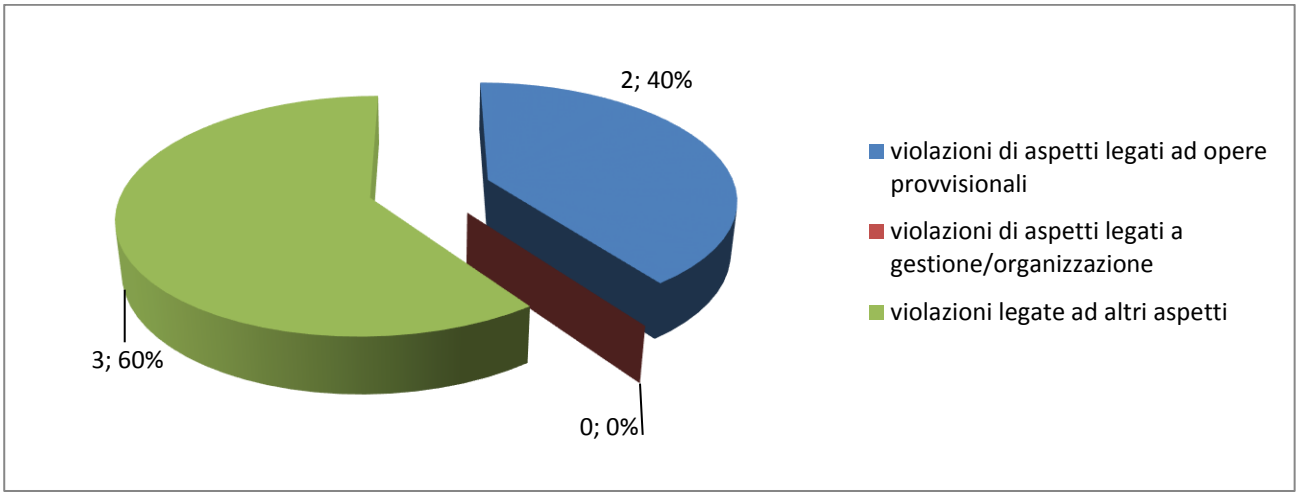

Tabella 8. Sanzioni amministrative per macro-categoria, valore assoluto, valore percentuale singolo e cumulato. Settimana di vigilanza intensiva in edilizia anno 2017.

Prescrizioni	n.	%	
violazioni di aspetti legati ad opere provvisionali	59	*39,33*	*39,33*
violazioni di aspetti legati a gestione/organizzazione	73	*48,67*	*88,00*
violazioni legate ad altri aspetti	18	*12,00*	*100,00*
Totale	**150**	*100,00*	

Figura 11. . Sanzioni amministrative per macro-categoria, valore assoluto e percentuale. Settimana di vigilanza intensiva in edilizia anno 2017.

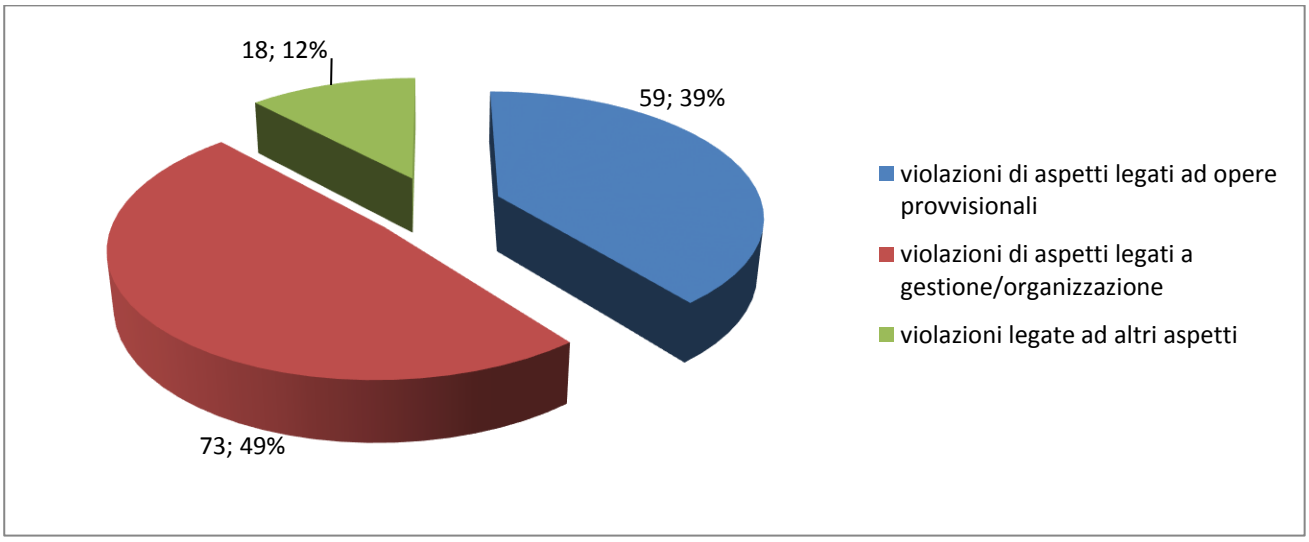

Tabella 9. Tipologia di rischi suddivisi tra pertinenti e non osservati. Valore assoluto nonché, rispetto al totale dei cantieri, percentuale sia dei pertinenti che degli osservati. Settimana di vigilanza intensiva in edilizia anno 2017.

SETTIMANA DI VIGILANZA INTENSIVA IN EDILIZIA EDIZIONE ANNO 2017	N° cantieri ispezionati	462				
	a	b	c		%	
TUTTI I SERVIZI PSAL DELLE AUSL DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA	**NON PERTINENTE**	**OSSERVATO**	**Dato Non Disponibile**	**a+b+c = Cantieri ispezionati**	**NON PERTINENTE sul totale dei cantieri**	**OSSERVATO sul totale dei cantieri**
PROMEMORIA ORGANIZZAZIONE DI CANTIERE						
Coordinatori Nominativi del Coordinatore Sicurezza in Progettazione (CSP e/0 Coordinatore Sicurezza in Esecuzione (CSE)	59	399	4	ok	*12,8%*	*86,4%*
Notifica Cantiere	51	360	51	ok	*11,0%*	*77,9%*
PSC Redazione del Piano di Sicurezza e Coordinamento	63	394	5	ok	*13,6%*	*85,3%*
Fascicolo dell'opera Redazione del Fascicolo adattato alle caratteristiche dell'opera	137	307	18	ok	*29,7%*	*66,5%*
CSE- Le Verifiche Verifica & Coerenza del Piano Operativo di Sicurezza (POS) con il Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC)	66	388	8	ok	*14,3%*	*84,0%*
CSE- Sopralluoghi Sopralluoghi del CSE in cantiere	67	386	9	ok	*14,5%*	*83,5%*
Impresa affidataria Organizzazione della supervisione del cantiere esercitata dall'impresa affidataria	77	378	7	ok	*16,7%*	*81,8%*
"Cantierizzazione" del cantiere	15	441	6	ok	*3,2%*	*95,5%*
Promemoria per il rischio cadutre dall'alto / sprofondamento						
Ponteggi Fissi. *Osservazione del ponteggio/i allestiti in cantiere.*	178	281	3	ok	*38,5%*	*60,8%*
PIMUS. *Piano di montaggio uso e smontaggio del ponteggio.*	182	275	5	ok	*39,4%*	*59,5%*
Lavori in copertura e/o su solai. *Osservazione delle misure di prevenzione e protezione contro le cadute dall'alto.*	253	206	3	ok	*54,8%*	*44,6%*
Scale in muratura, vani ascensori, aperture nei muri e nei solai. *Osservazione delle dotazioni adottate.*	297	162	3	ok	*64,3%*	*35,1%*
Promemoria rischio cadute e seppellimento in scavi / demolizioni						
Scavi o aperture nel suolo. *Osservazione delle segnalazioni e delle dotazioni adottate.*	388	70	4	ok	*84,0%*	*15,2%*
Scavi di pozzi o di trincee. *Osservazione delle dotazioni utilizzate per armare le pareti.*	426	32	4	ok	*92,2%*	*6,9%*
Demolizioni. *Ordine delle demolizioni.*	413	45	4	ok	*89,4%*	*9,7%*
Promemoria rischi derivanti dal sollevamento di materiali						
Apparecchi di sollevamento materiali con portata >200Kg. - GRU, autogrù, carrelli semoventi con braccio telescopico, montacarichi da cantiere, ecc.. *Osservazione dell'utilizzo, della manutenzione e delle verifiche.*	251	210	1	ok	*54,3%*	*45,5%*
Apparecchi di sollevamento persone - ponti sviluppabili, ponti sospesi, piattaforme autosollevanti su colonne, ascensori da cantiere, ecc.. *Osservazione dell'utilizzo, della manutenzione e delle verifiche.*	403	58	1	ok	*87,2%*	*12,6%*
Interferenza fra le gru ed eventuali ostacoli presenti.	430	31	1	ok	*93,1%*	*6,7%*
Caduta di materiali dall'alto	247	214	1	ok	*53,5%*	*46,3%*
Promemoria rischio da investimento / circolazione dei mezzi						
Investimento/Interferenza con i mezzi circolanti	289	170	3	ok	*62,6%*	*36,8%*
Promemoria rischio da elettrocuzione						
Impianto elettrico di cantiere. *Osservazione dell'impianto elettrico utilizzato in cantiere*	119	338	5	ok	*25,8%*	*73,2%*
Promemoria rischio derivante dall'utilizzo di attrezzature di cantiere						
Betoniera	355	99	8	ok	*76,8%*	*21,4%*
Sega circolare	356	97	9	ok	*77,1%*	*21,0%*
Altro	303	74	85	ok	*65,6%*	*16,0%*
Promemoria formazione e addestramento						
Addestramento uso macchine attrezzature Accordo SR	158	291	13	ok	*34,2%*	*63,0%*
Addestramento uso DPI anticaduta	171	277	14	ok	*37,0%*	*60,0%*
Formazione dei lavoratori (16 ore)	47	401	14	ok	*10,2%*	*86,8%*
Promemoria sorveglianza sanitaria						
Nomina Medico Competente	40	390	32	ok	*8,7%*	*84,4%*

3.- Nota di sintesi

Nella tabella 9 vengono evidenziati i rischi riscontrati nei cantieri visitati.

Attraverso questi dati, che non posseggono una rappresentatività statistica sia per il numero dei cantieri rilevati sia per le modalità di selezione, è comunque possibile effettuare una elaborazione e tracciare il profilo del cantiere "medio" visitato nel corso della settimana di vigilanza intensiva in edilizia effettuata in Emilia-Romagna nell'anno 2017.

Rispetto al rischio "cadute dall'alto/sprofondamento", se In più della metà dei casi (60,8%) è rilevabile la presenza di ponteggi fissi, soltanto in minima parte non risulta redatto il PIMUS (in appena 6 pari al 2,13% di quelli dove è stato riscontrato un ponteggio e all'1,3% dei visitati in totale). Una presenza di ponteggi così ampia si correla al fatto che nel 45% circa dei casi si svolgono lavori su coperture e/o solai. Rispetto al rischio "cadute dall'alto/sprofondamento",

Strettamente legato al fattore di rischio "cadute dall'alto" è quello dato dalla presenza di scale in muratura, vani ascensori, aperture nei muri e nei solai: questa tipologia di rischi risulta essere meno frequente ma comunque degna di nota in quanto, pari al 35,1%, è stata rilevata in più di un quarto dei cantieri.

Un rischio sicuramente correlato ai lavori in quota o in scavi è rappresentato inoltre dagli apparecchi di sollevamento materiali (45,5%) e dalla potenziale caduta di materiali dall'alto (46,3%), il cui valore relativo risulta in linea con quanto sopra evidenziato.

Altro rischio che nelle statistiche relative agli infortuni sul lavoro risulta avere, su base nazionale, una fortissima incidenza, è il rischio cadute e seppellimento in scavi/demolizioni. Nei cantieri oggetto di ispezione il valore relativo è risultato assai più basso di quello del rischio precedentemente analizzato. Nel 15,2% dei casi sono stati riscontrati scavi o aperture nel suolo, nel 9,7% demolizioni e nel 6,9% scavi di pozzi o trincee.

L'incidenza del rischio correlato ad "apparecchi di sollevamento persone-ponti sviluppabili, ponti sospesi, piattaforme autosollevanti su colonne, ascensori da cantiere, ecc." risulta limitato in quanto pari a circa il 13%. Interferenze fra gru ed eventuali ostacoli presenti, inoltre, sono state osservate in meno del 10% delle visite.

Risulta invece assai frequente il rischio potenziale da elettrocuzione, sono stati infatti osservati impianti elettrici di cantiere nel 73,2% dei luoghi visitati, mentre risulta assai ridotto il rischio di investimento o di interferenza con i mezzi circolanti rilevato nel 36,8% dei cantieri.

Altra fonte di rischio osservata è quella relativa alla mancanza o alla inadeguata formazione dei lavoratori: poco più del 10% dei lavoratori non hanno effettuato il corso delle 16 ore e il 60% circa ha avuto la formazione inerente i DPI anticaduta e l'addestramento all'uso di macchine ed attrezzature.

La nomina del medico competente è stata rilevata nell'84,4% dei cantieri visitati.

Sebbene i dati elaborati consentano soltanto di profilare la situazione "media" dei cantieri edili emiliano-romagnoli, questo risultato non deve essere considerato privo di valore.
L'attività effettuata ogni anno in occasione della settimana di vigilanza intensiva in edilizia fornisce informazioni comunque utili specie se considerate in correlazione con le altre raccolte di dati afferenti la vigilanza[6] (schede "SIRAS" che permettono di elaborare i dati annuali sulla vigilanza in tutti i settori ed in tutta la regione) e rapportata ai dati evidenziati dalle banche dati SICO[7], per le notifiche preliminari, e SIRSA[8], riguardante l'attività di rimozione e smaltimento dell'amianto.

Le informazioni che ne derivano, inoltre, rapportate ai dati delle precedenti annualità[9] costituiscono un valido supporto per verificare dove debba essere indirizzato il controllo e per effettuare un test di efficacia delle sanzioni.

Quanto emerso fornisce indicazioni utili a tutti gli operatori del settore; agli UPG dei servizi PSAL delle AUSL in primis.

Attraverso la comparazione di tutti questi dati disponibili è possibile indirizzare l'attenzione verso gli aspetti ancora critici ma anche verificare i passi avanti compiuti con una attività di vigilanza che non ha il solo compito di reprimere i comportamenti contrari alle norme che tutelano la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro.
Il secondo e, forse più importante compito è quello di "prevenzione generale": il cui scopo è quello di inviare alla collettività un messaggio che avvisi delle possibili conseguenze della commissione di un reato.

Coniugando "Minimo Etico"[10], trasparenza dell'attività ispettiva (attraverso le check list[11]) e prevenzione generale è auspicabile che l'attività percepita ora come mera repressione diventi un importante elemento di promozione della legalità contribuendo a diffondere una cultura della sicurezza del lavoro sempre più sentita, diffusa e condivisa da tutti gli attori del mondo del lavoro.

[6] http://www.regione.emilia-romagna.it/sicurezza-nei-luoghi-di-lavoro/coordinamento/organizzazione/comitato
[7] http://www.regione.emilia-romagna.it/sicurezza-nei-luoghi-di-lavoro/notizie/la-base-dati-sico-quale-elemento-del-sistema-di-osservazione-per-la-sicurezza-nei-cantieri
[8] http://www.regione.emilia-romagna.it/sicurezza-nei-luoghi-di-lavoro/notizie/online-sirsa-e-r-il-sistema-informativo-sulla-rimozione-e-smaltimento-amianto
[9] http://www.regione.emilia-romagna.it/sicurezza-nei-luoghi-di-lavoro/edilizia/conoscere/sistema-di-osservazione/statistiche-ed-analisi-disponibili/malattie-professionali
[10] http://www.regione.emilia-romagna.it/sicurezza-nei-luoghi-di-lavoro/edilizia/governare/piani-edilizia
[11] http://www.regione.emilia-romagna.it/sicurezza-nei-luoghi-di-lavoro/notizie/x

4.-ALLEGATO: *Regione Emilia-Romagna, circ. 6 maggio 2014, n. 10 - Indicazioni ai Dip. San. Pubblica AUSL in tema di vigilanza nei luoghi di lavoro-Linee di indirizzo in materia di vigilanza nei luoghi di lavoro, indagini per infortuni sul lavoro e mal. Professionali.(estratto)*[12]

2.6. Coordinamento con altri Servizi del Dipartimento di Sanità Pubblica e con altri Enti.

Alcuni interventi di vigilanza richiedono supporto specialistico da parte di altri Servizi del Dipartimento di Sanità Pubblica; nell'ambito del Dipartimento stesso sono previste modalità per attivare tali interventi.

E' altresì necessario definire, all'interno del DSP, la casistica di interventi di vigilanza che siano, fin da subito, programmabili congiuntamente.

I Servizi definiscono inoltre in sede di Organismo Provinciale Sezione Permanente le modalità per interventi congiunti o coordinati con altri Enti di vigilanza, nei casi di competenze multidisciplinari.

2.7. Linee guida, istruzioni operative e check list.

Gli interventi di vigilanza, di norma, sono supportati da linee guida di intervento a disposizione degli Operatori UPG e, nei casi possibili, da istruzioni operative da check list.

Le linee guida, le istruzioni operative e le check list definiscono indirizzi e modalità dell'intervento di vigilanza per rispondere alle finalità del mandato conferito; esse sono strumenti importanti di omogeneità e di trasparenza per perseguire gli obiettivi di qualità della vigilanza.

Le linee guida, le istruzioni operative e le check list sono strumenti di lavoro ai quali gli Operatori UPG si attengono per supportare la singola professionalità.

Le linee guida, istruzioni operative e le check list relative a progetti e piani di valenza regionale devono essere condivise, diffuse e utilizzate nel territorio regionale.

3.1. La prescrizione.

L'istituto della Prescrizione è un ordine impartito dall'Organo di PG che si applica alle contravvenzioni (art. 17 CP), definite come i reati in materia di sicurezza e di igiene del lavoro puniti con la pena alternativa dell'arresto o dell'ammenda o con la sola pena dell'ammenda; è l'unico atto di PG comunicato al contravventore.

L'iter giuridico della prescrizione nella materia di interesse è definito in dettaglio nel D.Lgs.758/94 secondo il quale, allo scopo di eliminare la contravvenzione accertata, l'organo di vigilanza, nell'esercizio delle funzioni di Polizia Giudiziaria di cui all'art. 55 del CPP, impartisce al contravventore un'apposita prescrizione, fissando per la regolarizzazione un termine temporale non eccedente il periodo di tempo tecnicamente necessario.

La figura intorno alla quale è incentrato il D.Lgs.758/94 è l'Organo di PG che, in quanto Organo tecnico specialistico con funzioni di PG, è l'unico deputato a valutare le risultanze della vigilanza, fermo l'obbligo di riferire al Pubblico Ministero la notizia di reato inerente alla contravvenzione ai sensi dell'art. 347 del CPP.

Al fine di eliminare la contravvenzione accertata, l'organo di PG, impartisce al contravventore una prescrizione, che la norma definisce "apposita", ovvero mirata, diretta e idonea ad eliminare la contravvenzione accertata, ripristinando in tal modo la sicurezza pei i lavoratori e la conformità giuridica nella situazione riscontrata.

La prescrizione può essere "specifica" (situazione preferibile quando concretamente possibile), ovvero indicare in modo preciso la misura specifica che il contravventore deve adottare per eliminare la contravvenzione; la prescrizione potrà essere, in subordine, "generica", ovvero indicare, esprimendosi in termini di risultato di sicurezza e di salute atteso, le azioni che il contravventore deve intraprendere.

Il termine per la regolarizzazione è fissato a discrezione dell'Organo di PG, in ragione della valutazione tecnica, avendo come limite il "tempo tecnicamente necessario".

[12] http://www.regione.emilia-romagna.it/sicurezza-nei-luoghi-di-lavoro/coordinamento/altre-strutture/piani-documenti/altri-documenti-di-interesse-per-gli-operatori/regione-emilia-romagna-circolare-6-maggio-2014-n-10/view

Sono possibili proroghe motivate al termine dell'adempimento, concedibili, con modalità indicate dal D.Lgs.758/94, esclusivamente dall'Organo di PG per un massimo di 6 mesi anche in più soluzioni ed un'unica eventuale ulteriore proroga di massimo 6 mesi con immediata comunicazione della concessione anche al PM; pertanto il limite di proroghe concedibili, oltre al primo temine fissato in occasione della prescrizione, può arrivare a massimo mesi 12.
L'imposizione di eventuali specifiche misure atte a far cessare il pericolo per la sicurezza o per la salute dei lavoratori durante il lavoro, è adottata con un atto integrato con la prescrizione qualora la prescrizione sia emessa contestualmente al sopralluogo.
Qualora invece il verbale di prescrizione sia emesso, nel più breve tempo possibile, ma successivamente al sopralluogo, le misure atte a far cessare il pericolo per la sicurezza o per la salute dei lavoratori durante il lavoro (verbale di "misure urgenti" Allegato A3), sono adottate con atto autonomo e distinto dal verbale di prescrizione stesso con il quale devono risultare coerenti.
Il verbale di "misure urgenti" è rilasciato a persona con potere/capacità di attuare gli interventi indicati.
La non ottemperanza alle misure atte a far cessare il pericolo per la sicurezza o per fa salute dei lavoratori durante il lavoro ex art. 20 c. 3 D.Lgs 758/94, configura violazione all'art. 650 CP.
La verifica delle prescrizioni impartite è effettuata dall'Organo di PG secondo la tempistica prevista dal D.Lgs 758/94; è l'Organo di PG che, all'esito della verifica, valuta se vi sia stato o meno adempimento alle prescrizioni impartite, anche nel caso di adempimento parzialmente o totalmente difforme dalle modalità impartite, esaminando la concreta e inequivocabile eliminazione del rischio specifico (e quindi del reato contravvenzionale connesso).
L'iter della prescrizione si conclude con gli atti previsti dall'art. 21 del D.Lgs. 758/94.

3.2. La disposizione.

La disposizione ex art. 10 DPR 520/55, quantunque sia un atto amministrativo, nella materia di interasse è emesso dall'Organo di PG; esso rispetta i requisiti generali di un atto amministrativo (rif. L. 241/90), ed, in particolare:
• documentabilità dell'istruttoria
• motivazione per l'emissione della disposizione
I Servizi non possono adottare il provvedimento della disposizione ex art. 10 DPR 520/55 nei casi di contestazione di contravvenzioni punite con la pena alternativa dell'arresto o dell'ammenda oppure punite con la soia ammenda, in quanto tale utilizzo è esplicitamente inibito all'art. 25 D.Lgs. 758/94.
I Servizi adottano il provvedimento della disposizione ex art. 10 DPR 520/55 in tutti i casi esplicitamente previsti nel D.Lgs. 81/2008:
• art. 70 c.4. lett. a: in riferimento a modalità d'uso in sicurezza ed a vizi "non palesi" di attrezzature di lavoro con marcatura CE messe a disposizione dei lavoratori (rif. Linee Guida Interregionali)
• artt. 41 c. 2 lett. b; 196 c. 2; 211 c. 1: in riferimento a contenuti e periodicità della sorveglianza sanitaria diversi rispetto a quelli indicati dal medico competente
• art. 302 bis: in riferimento all'adozione volontaria di norme tecniche e buone prassi da parte del Datore di Lavoro che si manifesti non concretamente attuata (salvo il fatto che non costituisca reato).
I Servizi adottano altresì il provvedimento della disposizione ex art. 10 DPR 520/55 nel caso di illeciti amministrativi per i quali, dopo aver attivato il percorso sanzionatorio previsto ed in assenza di regolarizzazione, permangano comunque situazioni di rischio per i lavoratori.
I Servizi adottano altresì il provvedimento della disposizione ex art. 10 DPR 520/55 nei seguenti casi:
• situazioni che il legislatore non poteva o non ha ritenuto opportuno normare in modo specifico
• situazioni nelle quali sia stato accertato l'adempimento a quanto richiesto dal precetto normativo di specifico interesse (non è emersa quindi un'ipotesi di reato), ma sia ritenuto comunque necessario nel caso in esame, per ottenere una più efficace tutela della salute e sicurezza dei lavoratori, imporre l'applicazione di ulteriori misure tecniche e/o organizzative
In tali fattispecie, trattandosi di un provvedimento amministrativo discrezionale sia per l'opportunità della sua adozione sia per il suo contenuto, e, dovendo esso introdurre obblighi ulteriori per lo specifico caso ad integrazione di una norma generica o di portata indeterminala, oltre ai requisiti generali necessari per gli atti amministrativi già citati (documentabilità dell'istruttoria e motivazione del provvedimento - rif. L. 241/90), la disposizione deve fare esplicito riferimento a norme tecniche, buone prassi ed a supporti tecnico/scientifici consolidati e condivisi.

Alle disposizioni ex art. 10 DPR 520/55 è possibile il ricorso gerarchico al Presidente della Giunta Regionale ai sensi dell'art. 21 della L. 833/1978.
In caso di mancata ottemperanza alle disposizioni impartite, si applica l'art. 11 del D.P.R. 520/55, così come modificato dall'art. 11 del D.Lgs. 758/94; pertanto, l'inottemperanza alla disposizione ex art. 10 DPR 520/55 comporta l'emissione di una prescrizione ex art. 20 D.Lgs. 758/94.

3.3. La sanzione per illecito amministrativo.

L'iter per l'estinzione agevolata degli illeciti amministrativi, è previsto all'art. 301 bis del D.Lgs.81/2008.
Il legislatore ha previsto un iter agevolato e più favorevole per il trasgressore rispetto a quanto previsto dalla norma generale in materia di sanzioni amministrative L.689/1981, in ragione della rilevanza del bene "salute e sicurezza sul lavoro" rispetto alla potestà sanzionatoria di tipo amministrativo.
Per poter accedere a tale agevolazione, che consiste nel pagamento di una sanzione pari al minimo edittale (e non alla più sfavorevole misura ridotta prevista nella L. 689/1981), il trasgressore deve regolarizzare la propria posizione, cioè adempiere a quanto previsto nel precetto normativo violato, entro il termine assegnato dall'Organo di vigilanza nel verbale di primo accesso ispettivo.
Al fine di rendere più semplice la necessaria integrazione tra la procedura prevista dall'art. 301 bis del D.l.gs. 81/2008 e le disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative contenute nella L. 689/1981, il verbale di primo accesso ispettivo potrà costituire unico verbale contenente la contestazione di illecito amministrativo; in tale fattispecie (Allegato 5), il verbale contiene, oltre al termine indicato per la regolarizzazione dall'Organo di vigilanza, tutte le informazioni obbligatorie previste dalla L. 689/1981, ed, in particolare, l'identificazione del trasgressore e dell'obbligato in solido (se esistente) e le modalità per il ricorso.
Nel caso il trasgressore regolarizzi la sua posizione adempiendo a quanto previsto nel precetto normativo violato entro il termine assegnato dall'Organo di vigilanza nel verbale di primo accesso ispettivo/contestazione di illecito amministrativo, egli sarà ammesso al pagamento del minimo edittale secondo la forma agevolata secondo l'art. 301 bis D.Lgs. 81/08.
Nel caso il trasgressore non regolarizzi la sua posizione adempiendo a quanto previsto nel precetto normativo violato entro il termine assegnato dall'Organo di vigilanza nel verbale di primo accesso ispettivo/contestazione di illecito amministrativo, e, conseguentemente, non abbia facoltà ai estinguere l'illecito amministrativo in forma agevolata secondo l'art. 301 bis D.Lgs 81/2008, l'Organo di vigilanza attende 30 giorni dalla data di notifica del verbale di primo accesso ispettivo/contestazione di illecito amministrativo, per attivare l'iter previsto dalla L. 689/1981 per tutti gli illeciti amministrativi.
Successivamente, nel caso in cui il trasgressore non paghi la sanzione prevista nella misura e nei tempi indicati dalla L. 689/1981, sarà trasmesso il fascicolo del mancato pagamento alla commissione di valutazione prevista per legge all'interno dell'Azienda USL per gli atti di competenza.
Infine, nel caso in cui il trasgressore non regolarizzi la propria posizione e quindi, permangano concreti rischi per i lavoratori, si procede con Disposizione ex DPR. 520/55.